

TI_GERICHTE 35.2025.34 vom 30. Juli 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2025.34

FR: TI_GERICHTE 35.2025.34 du 30 juillet 2025

IT: TI_GERICHTE 35.2025.34 del 30 luglio 2025

Regeste

Ricorso contro decisione incidentale di rifiuto di ripristino effetto sospensivo dell'opposizione respinto

Erwägungen

E. 26

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA non conteneva alcuna regolamentazione riguardante l'effetto sospensivo dell'opposizione. Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo un cpv. 5 all'art. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale recita che nella sua decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse. Di conseguenza, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge); tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con una decisione incidentale distinta. L'autorità a cui è diretta l'opposizione può inoltre decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato) (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata presenti una richiesta in tal senso (cfr. U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed., art. 52 n. 88). 2.3. In una sentenza I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, la Corte federale ha stabilito che l'entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell'effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U521, p. 447 ss., consid. 2). A quest'ultima si può quindi continuare a fare riferimento. Con effetto sospensivo s'intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi. Va ancora segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l'istituto dell'effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V

41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481). Secondo il TFA, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all'art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell'ambito dell'art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STFA U190/06 del 13 giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell'effetto sospensivo oppure a ordinare delle misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521 consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisoriale positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa: "(...) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisoriale positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliera comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti). I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisoriale positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato) La priorità di principio dell'interesse dell'amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall'Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio, STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; 190/06 succitata consid. 2; STF

8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3; in questo senso si veda pure U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers (ed.), op. cit., art. 52 n. 90). 2.5. Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre dunque procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e stabilire se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. Da questo profilo, il caso di specie non si differenzia, nella sostanza, da quelli trattati nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui l'interesse dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell'assicurato a non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto 2017), motivo per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo dell'opposizione. Inoltre, non è possibile concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza dubbio con la vittoria di RI 1. In effetti, sulla questione litigiosa, ovvero la persistenza oltre il 7 marzo 2025 di un nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l'evento traumatico del 15 luglio 2023, agli atti figura il motivato parere del medico _____ dell'CO 1, dott. _____, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 152), mentre da parte sua il medico curante specialista, dott. _____, Aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale _____, non si è pronunciato esplicitamente a proposito dell'eziologia della problematica in discussione. Del resto, ancora in occasione della visita del 25 marzo 2025, lo stesso dott. _____ ha disposto l'esecuzione di una consultazione specialistica presso la _____ di _____ volta a definire l'aspetto diagnostico e quello dell'ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 163 e doc. 170). In esito a quanto precede, secondo questa Corte, non sono dati i presupposti affinché possa essere ripristinato l'effetto sospensivo dell'opposizione, tolto dall'assicuratore resistente con la decisione formale del 4 marzo 2025 (e, quindi, nemmeno il versamento di ulteriori indennità giornaliere durante la procedura di opposizione). In conclusione, la decisione incidentale dell'11 aprile 2025 deve essere confermata. Visto l'esito, la questione di sapere se l'impugnativa è ricevibile in ordine, può rimanere irrisolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.